

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Il principio dell'iceberg.
Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano,
secoli XIII-XIV

Marta Luigina Mangini
marta.mangini@unimi.it

Studiando il *Liber sententiarum potestatis Mediolani* relativo al semestre lugliodiceembre del 1385 mi è tornato più volte alla mente quello che Ernest Hemingway chiamava « il principio dell'iceberg ». La metafora – molto usata anche in psicoanalisi, a partire da Freud – vale a richiamare l'attenzione sulla sproporzione di quanto è andato perduto rispetto a quel poco che il setaccio della storia ci ha consegnato e che possiamo ancora oggi direttamente conoscere. A chi si assume l'onere di provare a descrivere l'«emerso» spetta la responsabilità di non cercare di rappresentare e/o spiegare il tutto con la sua parzialità, tentando nondimeno di conferire « dignità di esistenza e di movimento » a ciò che inevitabilmente rimane « sommerso »¹. In questo senso, il *Liber sententiarum*, primo registro della serie *Sentenze del podestà di Milano* – titolo attribuito con il quale è meglio conosciuto in storiografia – costituisce una parte tanto irrisoria quanto difficilmente precisabile nelle proporzioni di ciò che per il periodo medievale ancora disponiamo delle registrazioni di sentenze milanesi – in parte di condanna e in parte di assoluzione – discusse dai giudici ai malefici « cum consilio, consensu et deliberacione omnium aliorum iudicum curie prefati domini potestatis et in eorum presencia », pronunciate dai podestà ambrosiani e quindi « scripture, lecte et publicate per ... notarium malleficiorum prefati domini .. potestatis et comunis Mediolani » presso la Loggia degli Osii, nella piazza dell'arengo nuovo della città². Infatti, anche a voler considerare tutti i restanti codici della stessa serie dell'Archivio Storico Civico di Milano sfuggiti alle gravi perdite a più riprese subite dall'archivio comunale e da quello visconteo³, non si va oltre le 8 unità codicologiche coprenti, con ampie lacune, il periodo 1385-1429⁴.

¹ V. HEMINGWAY 1996.

² Sui documenti e la procedura giudiziaria milanese del periodo comunale v. PADOA SCHIOPPA 1989; PADOA SCHIOPPA 1995a; e per il primo periodo visconteo PADOA SCHIOPPA 1996.

³ « Milano, a differenza di molte altre città, nulla più conserva degli antichi archivi del Comune perché essi andarono in più riprese e per diverse cause distrutti », v. *Atti del comune*, p. XIII; nonostante ciò fortunati ritrovamenti sono possibili, come dimostrano la coperta e l'indice di un registro comunale

È ragionevole credere che verso la fine del secolo XIV la dispersione degli atti prodotti nella città ambrosiana nel corso dei processi criminali fosse già importante se in merito alla loro corretta conservazione lo statuto criminale del 1396 tiene a precisare

« teneatur quilibet habens processus, condempnationes et absolutiones predictorum vel alicuius eorum temporis preteriti ipsos et ipsas consignare ad cameram comunis Mediolani gubernatori librorum infra mensem unum a publicatione presentium statutorum sub penna librarum ducentum teriorum et conservandi indempne comune Mediolani et quilibet aliam personam ea occaxione »⁵.

Il *Liber sententiarum* del 1385 e gli altri registri che compongono la serie rappresentano dunque poca cosa, la punta dell'*iceberg* per tornare alla metafora in esergo, e non solo se rapportata ai lasciti giudiziari rintracciabili per la stessa – o precedente – altezza cronologica presso i depositi archivistici di altre città italiane⁶, ma anche se confrontata – e finora non è mai stato fatto – con quanto di complesso e ben più precoce è possibile intuire esistesse *super bancho iuris malleficiorum* del comune milanese.

1. *Prima del liber*

È noto che per tutta la seconda metà del secolo XII e almeno fino alla redazione del *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216, i documenti che costituiscono i *dossier* dei dibattimenti in cause civili – ovvero libelli, banni, testimonianze, rinvii di causa ecc. fino alla sentenza – « omnia, alterutra partium postulante, per iamdictos (*sic*) tabelliones ad pedes consulum in scriptis rediguntur » e, all'occorrenza dagli

milanese di metà secolo XIII conservati in sede di reimpiego, v. MANGINI 2019. In generale sullo stato delle fonti ambrosiane di età comunale v. GRILLO 2001, pp. 26-35; mentre per le gravi perdite dell'archivio visconteo v. LEVEROTTI 2008; inoltre sulle successive integrazioni e ricostruzioni sforzesche v. SENATORE 1998, p. 90 e sgg. e per l'ordinamento che queste hanno subito all'interno dell'archivio ducale in età sforzesca, v. BEHNE 1988.

⁴ Nello specifico Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 146 (1385, d'ora in poi *Liber sententiarum*), ms. 147 (1390-1392), ms. 148 (1397-1399), ms. 149 (1398-1399), ms. 150 (1400-1401), ms. 151 (1427), ms. 152 (1428-1429), ms. 175 (1386-1387), quest'ultimo MANGINI in corso di stampa.

⁵ Rubrica 43. *De processibus et condempnationibus factis in comitatu presentandis ad cameram* in Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Codice Archivio B2, *Statuta et ordinamenta Mediolani* (1396), f. 65v (d'ora in poi *Statuta* 1396).

⁶ Si rimanda ai contributi in questo volume, nonché ai saggi contenuti nei due volumi miscelanei *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 e *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, cui va perlomeno aggiunto BUFFO in corso di stampa.

stessi professionisti della scrittura « cuicumque volenti ex litigatoribus exempla tri-
buuntur »⁷. Quanto agli atti prodotti presso il tribunale dei malefici le consuetudini
sono tanto sintetiche quanto lapidarie: « criminalium causarum sententiae in scriptis
non feruntur »⁸.

In un contesto archivistico come quello milanese che ha visto la perdita pressoché
totale sia delle raccolte statutarie⁹ sia degli atti prodotti dalle magistrature suc-
cedutesi nel governo cittadino durante il periodo comunale, al più indirettamente e
comunque solo parzialmente recuperabili per il tramite degli archivi degli enti desti-
natarî¹⁰, è evidente che la categoricità dell'affermazione del *Liber consuetudinum
Mediolani* ha agito come freno inibitore rispetto all'avvio di riflessioni sull'effettiva
assenza a Milano di redazioni scritte delle sentenze dei malefici e sull'eventuale vali-
dità temporale di questa mancata prassi¹¹.

⁷ *Liber consuetudinum*, p. 59, paragrafi 21 e 25; altre consuetudini circa la scrittura dei banni, dei
libelli, delle testimonianze, *ibidem*, pp. 54-65, paragrafi 11, 14, 18, 31, 32, 35, 38, 39. In merito alla reda-
zione degli atti in cause civili a Milano v. TORELLI 1911-1915, pp. 209-210; COSTAMAGNA 1970, p. 133;
BARONI 1976, p. 64; MANGINI 2011b, note 73-77; MANGINI 2014a.

⁸ *Liber consuetudinum*, p. 67. Sulla forma materialmente assunta a questa altezza cronologica dai
dossier di atti prodotti per i dibattimenti in cause civili, v. PADOA SCHIOPPA 1995b, p. 290.

⁹ L'esistenza di raccolte statutarie anteriori è indirettamente nota attraverso citazioni in atti del
comune di Milano datati 1224 febbraio 17 (*Atti del comune* I, n. 111), 1225 giugno 10 (*ibidem*, n. 148);
alla fine di dicembre del 1277 gli ufficiali preposti all'ufficio degli statuti del comune di Milano, nomi-
nati da Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, Riccardo de Langosco, podestà della città, da Simone de
Locarno, capitano del popolo, nonché dal Consiglio degli Ottocento, confermano gli statuti per il re-
golamento delle acque del fiume Nirone e ordinano che « ipsa statuta seu ordinamenta in actis seu in li-
bris statutorum comunis Mediolani poni seu scribi statuerunt ut de cetero obtineant firmitatem et firma
habeantur » (*Atti del comune* III, n. 54). Una raccolta statutaria ancora posteriore è stata identificata con
la notizia di un *Registrum potestatum Mediolani* data da Galvano Fiamma nella sua *Chronica Mediolani
sive Manipulus Florum*, v. SASSE TATEO 1995, p. 293; PADOA SCHIOPPA 1995b.

¹⁰ *Sic stantibus rebus*, irrimediabili sono le ricadute sulla natura tipologica del lascito a nostra di-
sposizione. Gli *Atti del comune*, *Atti del comune* I, *Atti del comune* II/1, *Atti del comune* II/2, *Atti del
comune*, *Indici*, II, *Atti del comune* III, *Atti del comune*, *Appendice*, III, *Atti del comune* IV, *Atti di que-
rironia* dei secoli XII-XIII mostrano la netta prevalenza di decisioni favorevoli alle istituzioni religiose,
consentendo per lo più indagini sulla litigiosità civile e limitandosi a fornire sparute notizie in merito ai
documenti prodotti per le cause di maleficio nel corso del Duecento: oltre ai riferimenti documentari
nel testo e nelle note che seguono v. PADOA SCHIOPPA 1996, p. 303. Sulla perdita dell'archivio giudiziar-
io milanese, v. VERGA 1901 e COVINI 2012; mentre più in generale sul tema v. ZORZI 1989, pp. 923-965
e *Pratiques sociales* 2007.

¹¹ Di fatto nel corso dell'ultimo secolo le ricerche sulla diplomatica comunale milanese sono state ri-
volte altrove: da TORELLI 1911-1915, alle preziose edizioni degli *Atti del comune* (v. nota precedente), ai

Le uniche indagini dedicate al tema – mi riferisco al saggio di Ettore Verga del 1901, a due brevi contributi di Caterina Santoro del 1968¹² e, postumo, del 1969¹³ e ad altrettante relazioni convegnistiche presentate da Padoa Schioppa nel 1996¹⁴ e Nadia Covini nel 2012¹⁵ – prendono in considerazione esclusivamente fonti tardo trecentesche e quattrocentesche, anche alla luce della dettagliata normativa del 1396¹⁶.

La presa d'atto di questo *gap* storiografico costituisce il primo indispensabile passo per tentare di superarlo: editare e studiare da una prospettiva multidisciplinare ciò che si è conservato e, in secondo luogo, chiedersi se per i secoli XIII e XIV sia possibile individuare tracce di pratiche di registrazione di atti prodotti in seno al tribunale milanese, anteriori cioè al *Liber sententiarum comunis Mediolani* al centro delle indagini di questo volume.

Provando a tornare alle fonti, la risposta non appena si avanza nel Duecento appare da subito positiva. A partire dagli anni Quaranta del secolo XIII anche a Milano sono infatti rintracciabili alcune, pur sporadiche, notizie in merito all'attività di professionisti preposti alla scritturazione *ad malleficia*: querele, contestazioni, posizioni in causa, interrogatori, precetti ai servitori per la comunicazione e/o l'attuazione di provvedimenti quali mandati di comparizione, rinvii di causa, fissazione di termini ad *respondendum* nonché, ovviamente, sentenze.

saggi di BARONI 1976, BARONI 1978, BARONI 1979, BARONI 1981, BARONI 1993 e di FISSORE 1989, fino alle riflessioni di GRILLO 2001, pp. 516-522, GRILLO 2006, MERATI 2009, MANGINI 2014a le indagini si sono concentrate sugli atti prodotti dagli uffici del comune ambrosiano – soprattutto in seno al consolato di giustizia –, alle loro forme ed evoluzione nel tempo, alla loro autenticazione, registrazione e conservazione.

¹² *Offici del comune di Milano* 1968.

¹³ SANTORO 1969.

¹⁴ PADOA SCHIOPPA 1996.

¹⁵ COVINI 2012.

¹⁶ Secondo la quale ai notai dei malefici compete « scribere et in actis ponere legaliter et fideliter omnes scripturas ad officium malleficiorum pertinentes et scribere banna et condenmpnationes sui officii et prorationes et extimationes banorum et consignationes et rellaxationes carceratorum et omnia in actis ponere que ad suum spectant offitium et hoc sua manu nisi infirmitate vel abstentia vel iusta causa steterit ipse notarius impeditus, de quibus teneantur congruo tempore copiam facere cuilibet volenti exemplare ipsas scripturas etiam sine aliqua remuneratione et teneantur scribere scripturas ab actis sui officii expletas etiam si ab alio sint exemplata et teneantur gerere officium suum bene et legaliter et nullum lucrum vel acatum causa nec occaxione sui officii vel de pertinentibus ad regimen vel officium potestatis vel sui iudicis seu officii facere, de quibus teneantur ipsi notarii prestare iuramentum », v. *Statuta* 1396, f. 7r, rubrica 26. *De officio notariorum maleficiorum et eorum sacramento*. V. anche *ibidem*, rubrica 11. *De relatione servitoris scribenda in quaterno*; rubrica 12. *Quod bannum maleficii portetur notariis banorum in palatio*; rubrica 170. *De solutione notarii qui debet registrari sententias ad cameram*.

Le prime attestazioni in tal senso datano appena un quarto di secolo dopo la perentoria affermazione del *Liber consuetudinum*: l'11 e il 19 febbraio 1242, Anrico *Confanonerius* e Pietro *Manius*, professionisti al servizio di Bartolomeo *de Diano*, « iudex et assessor » del podestà Luca *de Grimaldo*, sottoscrivono con la qualifica rispettivamente di « notarius ad malleficia » e « notarius malleficiorum » un precetto al servitore¹⁷ e un rinvio del termine di comparizione in una causa che oppone il preposito del capitolo della chiesa di S. Ambrogio di Milano, da una parte, e Prevede e Uberto Manio di Seguro, padre e figlio, dall'altra, quest'ultimi accusati dal primo di aver tagliato e sottratto « ligna in buschis et terris ecclesie Sancti Ambroxii »¹⁸. Appena una manciata di anni più tardi, in occasione di due furti ai danni della badessa del monastero di S. Maurizio detto il Maggiore di Milano (1247) e della sua omologa di S. Maria d'Aurona (1250), sono incaricati della redazione degli atti Giacomo *Carlus*, « notarius officii maleficiorum comunis », che agisce « ex precepto domini assessoris potestatis »¹⁹, e Torboro *de Soma*, « notarius ad malleficia », che sottoscrive insieme al giudice e assessore Giacomo *de la Porta* « qui firmavit et corroboravit preceptum quoniam nullus venit ad contradicendum »²⁰.

Anrico *Confanonerius*, Pietro *Manius*, Giacomo *Carlus* e Torboro *de Soma* sono solo i primi notai documentati a Milano *ad banchum iuris malleficiorum*: proseguendo fino alla fine del secolo XIII se ne contano in tutto 23²¹. Le qualifiche, le

¹⁷ *Atti del comune* I, n. 410, 1242 febbraio 11.

¹⁸ *Ibidem*, n. 412, 1242 febbraio 19.

¹⁹ *Ibidem*, nn. 483, 1247 giugno 15; 487, 1247 luglio 3.

²⁰ *Ibidem*, nn. 512, 1250 aprile 12; 513, 1250 aprile 15.

²¹ Anrico *Confanonerius* alle date 1242 febbraio 11 (*Atti del comune* I, n. 410), 1259 aprile 23 (*Atti del comune* IV, n. 129); Pietro *Manius* alle date 1242 febbraio 19 (*Atti del comune* I, n. 412); Giacomo *Carlus* alle date 1247 giugno 15 e luglio 3 (*ibidem*, nn. 483 e 487); Torboro *de Soma* alle date 1250 aprile 12 e 15 (*ibidem*, nn. 512 e 513); Lafranco *de Rurchis/Turchis* alle date 1251 febbraio 10 e 1259 maggio 27 (*Atti del comune* II/1, n. 1 e *Atti del comune* IV, n. 131); Mezano *de Puteobonello*, alla data 1251 febbraio 22 (*Atti del comune* II/1, n. 2); Beltramo *Belingerius* alla data 1254 aprile 30 (*Atti del comune* IV, n. 102); Pietro *de Sancta Maria* alla data 1254 agosto 27 (*ibidem*, n. 105); Crescenzo *de Aliate* alla data 1254 dicembre 8 (*ibidem*, n. 106); Tadeo *de Lomacio* alle date 1259 maggio 27 e 28 (*ibidem*, nn. 131 e 132); Maffeo *de Vicomercato* alle date 1259 giugno 14 e 15 (*Atti del comune* II/1, nn. 244 e 245); Anselmo *Bossius* alla data 1260 gennaio 9 (*ibidem*, n. 255); Arderico *Villanus* alla data 1260 gennaio 9 (*ibidem*); Galvagnio *de Necris* alla data 1263 giugno 12 (*Atti del comune* II/2, n. 349); Giacomo *de Trogniano* alla data 1269 maggio 29 (*ibidem*, nn. 567 e 568); Antonio *de Retenate* alla data 1270 settembre 3 (*ibidem*, n. 611); Uberto *Rabbus* alla data 1272 maggio 19 (*ibidem*, n. 646); Filippo *Doxdeus* alla data 1277 luglio 9 (*Atti del comune* IV, n. 264); Beltramo *Arochus* alla data 1277 settembre 9 (*Atti del comune* III, n. 36); Redulfo *Bossius* alla data 1277 settembre 24 (*ibidem*, n. 45); Baldesarro *Restagnius* alla data

prassi autenticatorie e più in generale le tecniche redazionali rimangono difficilmente definibili e forse di per sé stesse in via di definizione – e non solo a Milano²² – almeno fino al 1251, quando iniziano a comparire le prime sottoscrizioni di notai *ad malleficia* che fanno riferimento all'esistenza di registri conservati presso il comune e dai quali all'occorrenza estraggono su richiesta delle parti²³. Per comprendere se questi atti processuali siano su fogli sciolti o assumano forme codicologicamente strutturate bisogna però attendere il 1277, quando il « notarius domini potestatis ad malleficia » Redolfo *Bossius* dichiara di aver sottoscritto e registrato in un apposito quaderno – « subscripsi et in quaterno posui » – la relazione presentata da un servitore comunale al giudice e assessore *ad malleficia* Salimbene Rozano nel corso di una lite tra la canonica di S. Ambrogio di Milano e alcuni debitori²⁴.

Ora, quelle fin qui raccolte sono informazioni sparute, poco più che la punta di un *iceberg* tanto per tornare sul piano metaforico, ma comunque sufficienti per una serie di considerazioni che mi paiono importanti. In prospettiva generale consento di inscrivere le scelte compiute dai notai ambrosiani ai malefici entro quel generale fenomeno di passaggio « dalla scrittura per unità singole alla scrittura in libro »²⁵; mentre in chiave locale permettono di circoscrivere non oltre una trentina d'anni l'effettiva rispondenza nella prassi di quanto dichiarato dal *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216 a proposito dell'assenza di scritturazione e registrazione degli atti prodotti presso il tribunale criminale della città. Ciò detto risulta evidente che, analogamente a quanto la storiografia più o meno recente aveva già accertato accadere presso altri uffici del comune ambrosiano²⁶, dalla metà del secolo XIII an-

1281 aprile 4 (*ibidem*, n. 155); Bonomino *Bocalate* alla data 1290 febbraio 18 (*ibidem*, n. 512); Grisanto *Catarius* alle date 1293 *ante* gennaio 26 e gennaio 29 (*ibidem*, nn. 586 e 588). Un elenco di notai del podestà e degli assessori del podestà, in cui però figurano solo alcuni di questi *notarii officii maleficiorum* è in *Officii del comune di Milano* 1968, pp. 31-32.

²² Come mostra il caso di Genova, pur con differenti tempi ed esiti, v. ROVERE 2001, pp. 112-113 e ROVERE 2013, pp. 231-246.

²³ V. sottoscrizioni contenenti il verbo « exemplavi » di Lafranco *de Rurchis* (alias *Turchis*), alle date 1251 febbraio 10 (*Atti del comune* II/1, n. 1) e 1259 maggio 27 (*ibidem*, IV, n. 131), e di Maffeo *de Vicomercato*, alle date 1259 giugno 14 e 15 (*Atti del comune* III/1, nn. 244 e 245). Sulla controversa natura diplomatica di questi documenti v. BARONI 1976, BARONI 1979 e BARONI 1981.

²⁴ *Atti del comune* III/1, n. 45, 1277 settembre 24.

²⁵ CAMMAROSANO 1995 nonché VALLERANI 1994, pp. 136-137, MAIRE VIGUEUR 1995, CAMMAROSANO 2012; specificatamente dedicati a Milano i contributi di BARONI 1976; GAMBERINI 2005 e GRILLO 2006.

²⁶ BARONI 1979, pp. 12-13 e BARONI 1981, pp. 16 e 19-22.

che gli atti prodotti « ad bancum ubi iudex ad mallefitia tenet causas in broleto novo comunis Mediolani » sono certamente redatti per iscritto su registri dai quali i notai sono autorizzati ad « exemplare » copie per gli aventi diritto²⁷.

Notizie preziose dunque, il cui tenore però è poco utile a far luce sugli aspetti estrinseci, sull'organizzazione interna, sulle modalità di gestione e di conservazione di questi registri duecenteschi. Qualche riflessione può essere forse tentata a partire dal termine *quaternus* impiegato per riferirsi alla loro struttura materiale²⁸. Il vocabolo infatti, a Milano ma non solo²⁹, tanto nella libera professione notarile³⁰, quanto nell'ambito degli uffici comunali³¹ e della curia arcivescovile³² identifica un fascicolo autonomo o uno dei fascicoli di un *liber* costituito dall'assemblaggio – potenziale o reale – di più *quaterni*, ciascuno dei quali formato da bifogli legati o anche solo piegati e posti l'uno dentro l'altro. L'effettiva consistenza di queste unità codicologiche rimane di difficile definizione dal momento che nella maggior parte dei casi in cui è possibile un riscontro con ciò che si è conservato, la corrispondenza tra il termine *quaternus* e la quantità di quattro bifogli che fisiologicamente ci si aspetterebbe di trovare non risulta sempre valida³³. In mancanza di specificazioni appare altrettanto problematico immaginare se il supporto scrittorio utilizzato fosse carta o pergamena: infatti, a partire da metà Duecento ambedue i materiali sono disponibili a Milano³⁴ e impiegati per le scritture d'uso corrente tanto presso il tribunale del consolato di giustizia competente per le cause civili³⁵, quanto presso il foro ecclesiastico³⁶.

²⁷ Così sottoscrive Lafranco *de Rurchis* (altrimenti detto *de Turchis*), *notarius malleficiorum*, in *Atti del comune* 1982, n. 1, 1251 febbraio 10 e ancora in *Atti del comune* IV, n. 131, 1259 maggio 27. Allo stesso modo si comporta Mafeo *de Vicomercato*, *notarius ad mallefitia*, in *Atti del comune* II/1, n. 244, 1259 giugno 14.

²⁸ *Atti del comune* III, n. 45, 1277 settembre 24.

²⁹ Si rimanda alle riflessioni in merito alle aree di Como (MANGINI 2014b, pp. 173-174) e Bologna (*Armarium comunis* 1994, pp. CLXXVII-CXCVII).

³⁰ MANGINI 2011a; *Quaterni imbreuiaturarum*; MANGINI 2012, ai quali rimando anche per i riferimenti documentari.

³¹ BARONI 1976; GRILLO 2006; MANGINI 2014a.

³² MANGINI 2011b; FERRARI 2014.

³³ *Armarium comunis* 1994, pp. CLXXXI e CLXXXVI-CLXXXVIII e MANGINI 2014b, pp. 173-174.

³⁴ Nel 1255 il milanese Michele Traverso e il genovese Giovanni di Sant'Olcese costituiscono una società per avviare la produzione di carta nella città ambrosiana, v. MANGINI 2013.

³⁵ *Ibidem*, pp. 3-8.

³⁶ FERRARI 2014.

Informazioni più circostanziate non si raccolgono nemmeno addentrandosi nel periodo della signoria viscontea stante la perdita dell'archivio³⁷ e delle redazioni statutarie milanesi degli anni 1330 e 1351³⁸, nonché l'assoluta mancanza di edizioni come quelle avviate da Cesare Manaresi e proseguite da Maria Franca Baroni per i due secoli precedenti o anche solo di una ricognizione di atti comunali milanesi eventualmente conservati presso archivi di potenziali destinatari o tra i protocolli notarili³⁹.

D'altra parte la circolarità di *know-know* generata dalla mobilità dei podestà e delle relative *famiglie*⁴⁰, nonché le numerose riforme statutarie promosse a partire dai primi anni di governo di Azzone (signore di Milano 1329-1339) e poi con sempre maggior incisività sotto Giovanni⁴¹ e Luchino in funzione di una sempre più chiara affermazione della volontà di controllo centrale sulla giustizia civile e penale⁴² suggeriscono di non fermarsi alla scarsità e/o difficoltà interpretative delle fonti giudiziarie della città di Milano, ma di gettare uno sguardo ai depositi archivistici e agli statuti trecenteschi delle realtà entrate sotto la sua dominazione. I recenti studi su Reggio di Joanna Carraway Vitiello e su Vercelli di Luca Campisi e di Antonio Olivieri⁴³, come anche la lettura degli statuti di Bergamo del 1333 e del 1353, di Como del 1335, di Piacenza del 1336, di Monza databili al periodo di Azzone Visconti possono in tal senso risultare illuminanti non solo nello specifico dei rispettivi contesti, ma anche in chiave comparativa con la dominante Milano sia in merito alle procedure di registrazione e di conservazione degli atti prodotti *ad bancum maleficii*, sia in merito alla verifica cui questi stessi manoscritti dovevano essere sottoposti in fase di sindacato⁴⁴.

³⁷ LEVEROTTI 2008.

³⁸ PADOA SCHIOPPA 1995b, pp. 162-163 e la bibliografia ivi citata.

³⁹ Sulle potenzialità di ricerche di questo tipo per il Trecento v. PADOA SCHIOPPA 1995b, p. 163 e per il Quattrocento v. COVINI 2012.

⁴⁰ PAGNONI 2021.

⁴¹ CADILI 2003 e CADILI 2007.

⁴² STORTI STORCHI 1996. Oltre alle realtà di seguito considerate attingendo direttamente da fonti primarie edite e inedite, si sono presi in considerazioni anche i risultati dei recenti studi su Reggio Emilia (VITIELLO 2016), Bologna (BLANSHEI 2010; VALLERANI 2012; VALLERANI 2018) e quanto emerso dalle analisi di Maddalena Modesti su quest'ultima città, nonché di Antonio Olivieri su Vercelli, Valentina Ruzzin su Genova, Marta Calleri su Savona pubblicati in questi atti.

⁴³ OLIVIERI 2021; Luca Campisi, dottorando di ricerca in Studi Storici dell'Università degli studi di Milano con un progetto dal titolo Giustizia e criminalità nella Vercelli Visconteo-Sabauda (sec. XIV-XV).

⁴⁴ V. Decreto di Giovanni Visconti (28 febbraio 1353) che obbliga tutti i podestà, rettori, capitani e vicari del dominio a sottostare al giudizio del sindacato disciplinato dalle singole legislazioni municipi-

Se per il Duecento, a Bergamo delle scritture giudiziarie in registro restano solo frammenti dei bandi del 1254 e un « Quaternus fidantiarum » del giudice ai malefici del 1279, che riportava le sospensioni dei bandi⁴⁵, la normativa del 1331 e ancora quella del 1333, sancisce che ciascun notaio « principalis ad maleficia deputatus » sia dotato a spese del comune di due registri, l'uno dedicato ad « accuse, denuntiationes, notificationes et inquisitiones et processus qui fierent super eis » e l'altro ai « dicta testium que recipiuntur et producentur super aliqua inquisitione, denuntiatione, notificatione vel accusa », precisando che ambedue i « volumina librorum ... sint de cartis membranarum ... quod volumen debeat esse saltem duorum quaternorum » e affinché nulla venga materialmente aggiunto o sottratto rispetto all'originaria composizione di queste unità codicologiche i registri devono essere « recapitulata et inolata et bullata, bulla plumbea, ad arma domini vicarii, sic quod de ipsis quaternis vel libris nichil possit diminui » e rimangano « penes dominum iudicem ita quod de eis possit haberi copia »⁴⁶. Similmente presso il giudice, nel 1353, è tenuta « unam vachetam de papiro seu unum librum qui dicitur vachetta saltim centum foliorum papirii inquaternatum, ligatum et optime recapitulatum » all'interno della quale devono essere *breviter et sumarie* annotati tutti i dettagli del processo⁴⁷, nonché due libri di banniti⁴⁸.

Analoghe procedure redazionali, seppure più succintamente descritte, si trovano negli statuti viscontei di Cremona (1339)⁴⁹, Novara⁵⁰ e in quelli di Monza dove si precisa che le condanne e le assoluzioni devono essere redatte per iscritto

pali v. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*, ms. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, cod. 341, f. 4r, immediatamente recepito dallo statuto di Bergamo del 1353 alla Collatio I, rubrica X. *De sindicando officiales et familliam domini potestatis finito regimine ipsius potestatis (Statuto di Bergamo 1353)*, pp. 38-39; v. anche le osservazioni di Claudia Storti, *ibidem*, p. XIV).

⁴⁵ MENANT 1999, p. 37.

⁴⁶ Collatio IX, rubrica 54, *De voluminibus et libris notariorum malefitorum*, in *Statuto di Bergamo 1331*, pp. 185-186.

⁴⁷ Collatio IX, rubrica II, *De libro vachette super quo ante omnem processum scribi debeant omnia specialia processus fiendi e*, sullo stesso argomento, Collatio IX, rubrica CXXXVII. *Quod iudex maleficiorum teneatur quando descendit a banco facere portari libros maleficiorum ad cameram suam*, in *Statuto di Bergamo 1353*, pp. 187-188 e 240.

⁴⁸ Collatio IX, rubrica (50) XXXVIII. *De bannitis de maleficiis ponendis in duobus libri: « Item quod dominus vicarius teneatur facere poni omnia nomina bannitorum in futurum et ex quo malefitio sunt banniti in duobus libris quorum unus remaneat penes eum vel aliquem ex iudicibus suis et aliud ad armaria comunis Pergami »*, in *Statuto di Bergamo 1331*, p. 183.

⁴⁹ Viene genericamente prevista l'esistenza di un *liber banorum* (*Statuta et ordinamenta comunis Cremonae* 1952, p. 121), nonché che le *intentiones*, *interrogationes* e le *responiones* debbano essere scritte (*ibidem*, pp. 112-114) e gli ufficiali siano tenuti a rilasciare « copiam pro omnibus volentibus in

« in quaternis et non in listis, ita quod de predictis condemnationibus fiant duo quaterni et de absolutionibus duo alii antequam legantur unum quorum stet penes canevarios communis Modoetie et alius penes rectorem Modoetie ita quod quilibet habere possit copiam ipsorum absolutionum et condemnationum »⁵¹.

A Como, gli statuti del 1335 prevedono un « quaternus accusationum »⁵² – lo stesso che a Cremona prende il nome di « liber lamentacionum »⁵³ e a Reggio Emilia sarà noto come *Libro delle denuncie*⁵⁴ –, un libro « in quo scribatur sacramentum » presentato dai notai nominati al suo servizio⁵⁵ nonché un quaderno contenente le relazioni di tutte le *requisitiones* fatte dai servitori dei giudici dei malefici⁵⁶.

omni placito et questione de omnibus scripturis et actis coram se factis in dictis questionibus seu placitis, quas scripturas partes possint extrahere et extrahi facere de libris super quibus scripte sunt dicte questiones et placita » (*ibidem*, pp. 118-119) « et scripture hoc modo facte probent et faciant plenam fidem » (*ibidem*, p. 120).

⁵⁰ *Liber tercius de maleficiis*, rubrica I. *De acusatationibus et malleficiis inquirendis*: « ... teneatur potestas habere unum librum in quo teneatur potestas ponere omnes acusatationes et ipsum sibi servare, que acusatationes primo ponentur in libro predicto quam in libris notariorum comunis » in *Statuti di Novara* 2012, p. 187.

⁵¹ Rubrica *De exceptione testium et de electione notariorum*, in *Liber statutorum communis Modoetiae*, f. 42v; Rubrica *Primo de acusatationibus et denuntiationibus* (*ibidem*, f. 58 r); *De officio notarii ad maleficia* (*ibidem*, f. 65 r); rubrica *De condemnationibus et absolutionibus duplicandis ante publicationem*, (*ibidem*, f. 73r).

⁵² *De officio mallefitorum*, rubrica LXXVI. *De ordine recipiendi accusas per iudices*: « Item statutum est quod quelibet accusa vel denuntiatio, que dabitur, debeat dari et consignari iudici mallefitorum et non alii et iudex ille mallefitorum per sacramentum teneatur et debeat ipsam accusam vel denuntiationem recipere, si de iure fuerit recipienda, et se subscribere cum signo suo quod recepit ipsam accusam tali die et ipsa die vel sequenti ipsam accusam vel deuntiamantum per sacramentum facere poni in quaterno accusationum » in *Statuti di Como 1335*, p. 183.

⁵³ *Statuta Cremonae* 1339, p. 121.

⁵⁴ Reggio Emilia, Archivio di Stato, Giudiziario, Libri delle denunce e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali, 1373-1408.

⁵⁵ *De officio mallefitorum*, rubrica LXXX. *De iuramento notarii mallefitorum*: « Quod iudex mallefitorum teneatur sub iuramento facere iurare quemlibet notarium ellectum vel constitutum ad officium mallefitorum et ad officium caneve antequam ipsi notarii se intromittant de ipsis officiis ad sancta Dei evangelia quod exercebunt et facient offitium suum bona fide, sine faude, et quod statuta super suo officio edita attendent et observabunt et quod nichil accipeint ultra salarium sibi concessum per comune Cumarum ... et quod iudex mallefitorum teneatur recipere dictum sacramentum et facere unum librum in quo scribatur dictum sacramentum » in *Statuti di Como 1335*, p. 184.

⁵⁶ *De officio mallefitorum*, rubrica CLXXXVIII. *De pretio dando servitoribus mallefitorum et de notariis mallefitorum* in *Statuti di Como 1335*, pp. 222-223.

2. *Il Liber*

Di questa pluralità di registri – di volta in volta individuati sulla base di indicatori quali il contenuto, l'autorità responsabile, il luogo di conservazione, l'arco cronologico – presenti presso i banchi dei giudici dei malefici delle città che dagli anni Trenta del XIV secolo entrano nell'orbita milanese in alcuni casi sono rimasti serie cospicue – penso a Reggio e a Vercelli –, in altri solo frammenti – ad esempio a Bergamo⁵⁷, Como⁵⁸ e Voghera⁵⁹ –, in altri ancora solo attestazioni indirette. E il quadro – ben noto dagli studi pionieristici di Andrea Zorzi (1989)⁶⁰ fino ai più recenti contributi del convegno *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna* (2008) – non cambia se si allarga la ricerca all'intera penisola, cominciando dai territori a ridosso delle Alpi, zona di frontiera tra il mondo dei comuni e quello transalpino dei principati territoriali, che hanno recentemente ricevuto una crescente attenzione proprio nell'ambito di ricerche sulla documentazione giudiziaria bassomedievale: penso soprattutto ai registri criminali prodotti del patriarcato di Aquileia, di Trieste e della Dalmazia⁶¹, nonché all'estremo opposto alle scritture dei tribunali del Piemonte occidentale⁶². In tutta Italia sono molti i « comuni cittadini di grande importanza che hanno conosciuto una perdita talora pressoché totale delle loro carte giudiziarie, mentre per numerosi altri la documentazione giudiziaria non si possiede se non dal Quattrocento, a volte dal Cinquecento »⁶³.

Per i secoli XIII e XIV dunque si colgono importanti, anche se sparse, tracce di un complesso sistema documentario entro il quale il più antico registro conservato per la città di Milano, ovvero il *Liber sententiarum comunis Mediolani* del 1385, si percepì-

⁵⁷ V. note 43-46 e testo corrispondente.

⁵⁸ Ai casi sopra citati di Bergamo, v. MENANT 1999, si aggiunga per Como un registro cartaceo del 1271 intitolato « Memoria illorum bannorum quorum nomina extracti sunt in civitate Cumana per Prevostum notarium et per Iohannem de Floriano syndicos comunis Clavenne ad hoc contitutos per ipsum comunem anno currenti .MCCLXXI. in potestacia domini Lafranci de Bocassio », Chiavenna, Archivio Capitolare Laurenziano, *Archivio Vecchio*; per una prima descrizione del registro v. MANGINI 2005, p. 15.

⁵⁹ Si tratta di otto registri di sentenze criminali coprenti, con ampie lacune, il periodo 1386-1485 e registri di processi degli anni 1377-1469, anch'esse con ampie lacune v. FALCIOLA 1950; v. anche DE ANGELIS CAPPABIANCA 2003 e GRILLO 2003.

⁶⁰ ZORZI 1989, pp. 942-945.

⁶¹ V. per esempio, DAVIDE 2012 e la bibliografia ivi citata.

⁶² BUFFO in corso di stampa.

⁶³ CAMMAROSANO 2012, p. 23.

sce non essere un isolato esperimento tardo-trecentesco, ma prodotto maturo di una prassi di registrazione che è realtà fattuale almeno dalla metà del secolo XIII.

Il *Liber* del 1385 non può pertanto essere considerato un *liber primus*, né nel contesto ambrosiano né tantomeno in quello italiano. Le ragioni di interesse non risiedono nella sua primazia, ma vanno semmai cercate nella possibilità attraverso di esso di spingersi ad indagare per la prima volta nel concreto le tecniche e le responsabilità di redazione e di pubblicazione, le modalità di confezione materiale, di consultazione e di conservazione degli atti prodotti *ad banchum iuris malleficiorum*. L'analisi dell'apparato paratestuale – fatto di parole, ma anche di segni e disegni – consente di proiettare lo sguardo su un vero e proprio sistema di scritture in cui i singoli atti e/o registrazioni sono concepiti non come elementi a sé stanti bensì interconnessi e l'uno non senza l'altro indispensabili per l'amministrazione della giustizia⁶⁴.

Il luogo fisico attorno al quale tutto ciò avveniva era il « banchum iuris malleficiorum, super lobia nova de Oxiis, in broleto novo comunis Mediolani »⁶⁵, centro ed espressione simbolica del potere cittadino presso il quale la giustizia era amministrata, comunicata ed eseguita⁶⁶. Durante il secondo semestre del 1385 documentato dal *Liber* vi siedono – una volta al mese tra luglio e ottobre⁶⁷, due volte a novembre⁶⁸ e tre a dicembre⁶⁹ – Arminio *de Palma* di Alessandria e Franceschino *de Meliis* di Soncino, *iurisperiti iudices malleficiorum* al servizio del podestà Carlo Zen. Il loro lavoro procede in sincrono, talvolta all'unisono: il 1° luglio Arminio emette 15 sentenze il cui lavoro di registrazione viene equamente distribuito tra i notai Giovanni *de Ottobellis* anch'egli di Alessandria⁷⁰, Bertolameo *de Guinzonibus* di

⁶⁴ GRILLO 2017.

⁶⁵ *Liber sententiarum*, ff. 1r, 5r e 8v, 9r e 11v, 12r, 15r e 18r, 19r e 20v, 21r e 22v, 23r, 28r, 30r, 33v, 34r e 35r, 36r e 39v, 40r e 43r, 44r e 46v, 47r, 49v, 50r e 51v, 52r, 54r e 61v, 62r e 63v, 64r e 65v, 66r, 67r e 68v, 69r, 70r e 73v, 74r, 77r e 82v, 84v, 85r, 86r e 87r, 88r, 92r e 96v.

⁶⁶ SPINELLI 1988, p. 256; BEHRMANN 2001, pp. 183-184; GRILLO 2001, p. 60; GAZZINI 2017, pp. 30-31.

⁶⁷ Rispettivamente alle date 1° luglio 1385 (*Liber sententiarum*, ff. 1r, 5r e 8v, 9r e 11v, 12r, 15r e 18r, 19r e 20v); 15 agosto 1385 (*ibidem*, ff. 21r e 22v, 23r, 28r, 30r e 33v, 34r e 35r, 36r e 39v); 16 settembre 1385 (*ibidem*, ff. 40r e 43r, 44r e 46v, 47r e 49v, 50r e 51v, 52r e 53v); 14 ottobre 1385 (*ibidem*, ff. 54r e 61v, 62r e 63v, 64r e 65v).

⁶⁸ Alle date 4 novembre 1385 (*ibidem*, ff. 66r, 67r e 68v) e 18 novembre 1385 (*ibidem*, ff. 69r, 70r e 73v, 74r, 77r e 82v).

⁶⁹ Alle date 12 dicembre 1385 (*ibidem*, ff. 84v, 85r), 16 dicembre 1385 (*ibidem*, ff. 86r e 87r, 92r e 96v), 19 dicembre 1385 (*ibidem*, f. 88r).

⁷⁰ *Ibidem*, I.1-5.

Crema⁷¹ e Giovanni *de Orta*⁷²; in pari data dà sentenza anche Franceschino che ne pronuncia in tutto 12, 4 delle quali scritte, lette e pubblicate dal notaio Franceschino *de Bordenaziis* di Lodi⁷³, altre 5 dal collega Bernardo *de Ghatis*⁷⁴ e le restanti da Francesco *de Melioratis* di Cremona⁷⁵. Ambedue i predetti giudici tornano a dare sentenza il 5 agosto, in quell'occasione il primo giudica 14 sentenze redatte dai notai Antonio *de Montecornario*⁷⁶, Bertolameo *de Guinzonibus*⁷⁷ e Giovanni *de Orta*⁷⁸; il secondo 8 sentenze scritte dai notai Franceschino *de Bordenaziis*⁷⁹ e Francesco *de Melioratis*⁸⁰; quindi insieme, in pari data, giudicano altri 5 casi, avvalendosi del notaio Giovanni *de Otobelis* di Alessandria⁸¹.

Sabato 16 settembre, il giudice Franceschino *de Meliis* emette 5 sentenze redatte da Franceschino *de Bordenatiis*⁸², altrettante da Bertolameo *de Guinzonibus*⁸³, nonché 4 da Francesco *de Melioratis*⁸⁴ e 2 da Giovanni *de Orta*⁸⁵. Ancora una volta Arminio e Franceschino « curie prefati domini ..potestatis cum consilio, consensu et deliberatione omnium dictorum iudicum et in eorum presencia » pronunciano congiuntamente una sentenza registrata dal notaio Giovanni *de Ottobelis*⁸⁶.

Il 14 ottobre Arminio *de Palma* giudica 13 sentenze scritte dal suddetto notaio *de Guinzonibus*⁸⁷ e una dal collega Giovanni *de Otobelis*⁸⁸, mentre Franceschino *de*

⁷¹ *Ibidem*, III.1-5.

⁷² *Ibidem*, IV.1-5.

⁷³ *Ibidem*, II.1-4.

⁷⁴ *Ibidem*, V.1-5.

⁷⁵ *Ibidem*, VI.1-3.

⁷⁶ *Ibidem*, VIII.1-4.

⁷⁷ *Ibidem*, X.1-7.

⁷⁸ *Ibidem*, XI.1-3.

⁷⁹ *Ibidem*, VII.1-3.

⁸⁰ *Ibidem*, IX.1-5.

⁸¹ *Ibidem*, XII.1-5.

⁸² *Ibidem*, XIII.1-5.

⁸³ *Ibidem*, XIV.1-5.

⁸⁴ *Ibidem*, XV.1-4.

⁸⁵ *Ibidem*, XVII.1-2.

⁸⁶ *Ibidem*, XVI, 1.

⁸⁷ *Ibidem*, XVIII, 1-13.

⁸⁸ *Ibidem*, XIX, 1.

Meliis ne emette 3 che fa redigere a Franceschino *de Bordenatiis*⁸⁹. Il 4⁹⁰ e 18⁹¹ del mese seguente quest'ultimo giudice dà altre 6 sentenze, affidandone 2 alla registrazione a Francesco *de Melioratis* e le restanti a Giovanni *de Orta*⁹²; sempre a novembre altre 13 sono date dal collega Arminio *de Palma*, una delle quali è redatta da Giovanni *de Otobelis*⁹³, le restanti da Bertolameo *de Guinizonibus*⁹⁴, mentre insieme ne pronunciano altre 6 registrate dal notaio Franceschino *de Bordenatiis*⁹⁵. Da ultimo il 12 dicembre Francesco *de Melioratis* registra 2 sentenze di cui non si è conservato il prologo che ci avrebbe permesso di conoscere il nome del giudice⁹⁶. In pari data, lo stesso notaio ne redige un'altra emessa dal giudice Franceschino *de Meliis*⁹⁷, mentre il giorno 16 quest'ultimo ne fa redigere per iscritto altre 5 da Giovannino *de Otobellis*⁹⁸; lo stesso giorno il giudice Arminio *de Palma* giudica 2 sentenze registrate da Bertolameo *de Guinizonibus*⁹⁹ e infine tre giorni dopo altre 4 per la cui scritturazione si avvale della collaborazione del notaio Giovanni *de Orta*¹⁰⁰.

Complessivamente nell'arco del secondo semestre del 1385 si succedono 9 sedute, per un totale di 126 sentenze registrate «in libris»¹⁰¹ da 7 notai¹⁰². Il detta-

⁸⁹ *Ibidem*, XX, 1-3.

⁹⁰ *Ibidem*, XXI.1.

⁹¹ *Ibidem*, XXIII.1.

⁹² *Ibidem*, XXV, 1-4.

⁹³ *Ibidem*, XXII.1.

⁹⁴ *Ibidem*, XXVI, 1-12.

⁹⁵ *Ibidem*, XXIII.1-6.

⁹⁶ *Ibidem*, XXVII, 1-2.

⁹⁷ *Ibidem*, XXVIII, 1.

⁹⁸ *Ibidem*, XXXI, 1-5.

⁹⁹ *Ibidem*, XXIX, 1-2.

¹⁰⁰ *Ibidem*, XXX, 1-4.

¹⁰¹ *Ibidem*, f. 18v.

¹⁰² Una compagine di notai che conta un'unità in più rispetto a quanto sarà in seguito previsto dagli statuti di Milano del 1396: «Et qui potestas secum habeat et teneat ad suas expensas septem iudices iurisperitos bonos et ydoneos et legales et quatuor milites ex notariis ad malleficia; quorum iudicum unus sit vicarius qui sit doctor legum et debeat stare in camera cum potestate et alibi ubicumque fuerit necesse pro consiliis et iustitia redenda, tres alii debent stare ad causas tenendas ad loca eis assignanda per comune Mediolani in brolleto novo in pallatio, et duo alii debeant superesse ad malleficia inquirenda ad loca sibi designanda in brolleto novo secundum quod in statutis factis super inquirendis malleficiis continetur ...; et unus quorum iudicum debeat preesse pro tribus portis superioribus cum suis fagiis et

gliato elenco appena prodotto palesa la provenienza forestiera di tutti i membri della curia podestarile *ad maleficia* di Milano¹⁰³ – *conditio sine qua non* per svolgere l’incarico ancora prevista dalla normativa del 1396¹⁰⁴ – e insieme mostra l’esistenza di una stretta collaborazione tra i giudici, tra essi e i notai loro assistenti e infine tra quest’ultimi, evidentemente vincolati all’esercizio di prestazioni d’ufficio più che al mantenimento di esclusivi legami personali con i giudici.

Il lavoro di questi professionisti prevede che a ciascuno dei 34 fascicoli pergamenacei (per lo più binioni)¹⁰⁵ loro affidati corrisponda il dettato di una o più sentenze pronunciate in un’unica giornata. Le sentenze di pari data sono raccolte sotto un unico protocollo che dà notizia del contenuto del fascicolo: dopo l’invocazione verbale – « In nomine Domini, amen » – e la data cronica – completa di giorno del mese e mese, posti al centro del margine superiore del primo foglio *recto*¹⁰⁶ –, segue la presentazione delle « *condempnaciones corporales, pecuniarie et absoluciones pecuniarie et scentencie condempnationum corporalium, pecuniarum et absolucionum pecuniarium* » pronunciate dal podestà, in base all’istruzione del processo fatta dal vicario e con il parere e alla presenza del giudice a cui le cause sono state affidate e del notaio incaricato della loro registrazione. A questo primo blocco testuale, chiuso da un’ulteriore indicazione cronologica – in questo caso completa di giorno del mese, mese, anno e indizione – segue – graficamente separato da uno spazio bianco solitamente pari a 2 linee di testo – la prima parte del *tenor*, contenente la dichiarazione del podestà di aver pronunciato le sentenze – « *damus et proferrimus in hiis scriptis* » – in qualità di giudice – « *pro tribunali sedentes super nostro solito banco iuris* » –, secondo quanto disposto dai decreti signorili e dagli statuti e ordinamenti del comune di Milano, nonché nei limiti di ciò che è previsto dall’esercizio della sua carica – « *ex vigore nostri arbitrii et baylie nobis in hac parte concessorum omnique alio modo, iure, via, forma et caussa quibus melius possimus et debemus* » –.

alius pro aliis tribus portis inferioribus cum suis fagiis et mutantur ipsi iudices malleficiorum singulis tribus mensibus ita quod ille qui fuerit pro tribus portis superioribus sit pro inferioribus » (*Statuta* 1396, ff. 5v-6r, rubrica 20. *De electione domini potestatis et eius salario*).

¹⁰³ I loro nomi non sono registrati né in Milano, Archivio di Stato, *Notarile, Matricole dei Notai e dei Protonotai*, bb. 13-14, *Matricola Protonotai* (1337-1385); né *ibidem*, bb. 4-5, *Matricola Notai* (1337-1510).

¹⁰⁴ « Ad officium notariorum malleficiorum tam domini potestatis quam curie comunis Mediolani sint notarii forasterii », v. *Statuta* 1396, f. 7r, rubrica 26. *De officio notariorum malleficiorum et eorum sacramento*.

¹⁰⁵ Rimando alla descrizione codicologica a cura di Pier Francesco Pizzi in *Liber sententiarum*, pp. XIII-XVI.

¹⁰⁶ In un solo caso la si trova spostata in chiusa al prologo, v. *Liber sententiarum*, f. 52r.

A questa prima sezione, da considerarsi valida per tutte le sentenze, seguono i dettagli di ciascuna causa: nell'ordine, ognuno singolarmente separato dagli altri mediante spazi bianchi di ampiezza costante, si leggono i nomi degli imputati, resi al caso accusativo, isolati su singole linee, la narrazione dell'*inquisitio* o dell'accusa con le fasi salienti del dibattimento processuale, nonché il pronunciamento. Questa sezione del *tenor* si ripete formalmente identica – tanto nei suoi elementi intrinseci quanto in quelli estrinseci – per tutti gli imputati, al termine del cui elenco il fascicolo si chiude con la sottoscrizione del notaio preceduta dal richiamo alla data topica e cronica, alla lettura delle sentenze «in publica concione et arengo, maxima gentium quantitate ibi congregata sonis tubarum et campanarum premissis», alla registrazione alla presenza dei testimoni.

L'organizzazione delle informazioni e l'accesso alla loro corretta lettura viene reso attraverso una *mise en page* regolare, scandita come si è visto da blocchi testuali ripetitivi e individuati da spazi bianchi, ricorrendo a strutture tabellari per indicare il dettaglio delle pene assegnate a ciascuno degli imputati¹⁰⁷ e solo raramente indugiano nell'uso di lettere notevoli¹⁰⁸ o di segni quali graffe¹⁰⁹ e cornici.

Su questa sostanziale regolarità formale i notai *ad malleficia* innestano poche varianti, dovute per lo più a omissioni¹¹⁰ o errori, prontamente corretti *currenti calamo*¹¹¹, mediante rasura, depennamento o inserimento in interlineo.

Molti di più sono invece gli interventi posteriori. Alla data di pronuncia delle sentenze, espressa sia in forma abbreviata – giorno e mese – sia in forma estesa – giorno, mese, anno e indizione – nei protocolli e negli escatocolli di ciascun blocco di sentenze a cura dei responsabili della loro registrazione, si aggiungono infatti ulteriori indicazioni cronologiche riferibili ad altri notai¹¹²: alcune date sono pari a quelle delle sentenze e sono collocate in posizioni marginali ad opera di coloro ai quali – non diversamente da quanto si legge anche negli statuti criminali del 1396¹¹³ – «presentate

¹⁰⁷ *Ibidem*, ad esempio ff. 54v, 80v, 85v.

¹⁰⁸ *Ibidem*, ad esempio ff. 1r, 9r, 21r, 23r, 30r, 40r, 50r, 54r, 64r, 67r, 70r, 77r, 86r, 88r, 92r.

¹⁰⁹ *Ibidem*, ad esempio ff. 25r, 31v, 32v.

¹¹⁰ *Ibidem*, ad esempio f. 85v.

¹¹¹ *Ibidem*, ad esempio ff. 37r, 38r, 39r, 43r, 44r.

¹¹² Per un primo affondo su queste responsabilità rimando all'introduzione a cura di Pier Francesco Pizzi in *Liber sententiarum*, pp. XIX-XX.

¹¹³ «Iudices domini potestatis et eius notarii teneantur et debeant in fine sui officii penultima die sui offitii consignare canevariis comunis Mediolani omnes cautiones coram eis expositas et factas ratio-

fuerunt suprascripte condemnationes officio canevaniorum condemnationum»¹¹⁴ –; altre si riferiscono a quietanze di pagamento integrale o parziale delle pene¹¹⁵ o di cancellazione delle stesse con relativa citazione e talvolta integrale inserimento delle *littere* di mandato di annullamento della condanna¹¹⁶. È ciò che, limitatamente alle condanne documentate nel *Liber sententiarum* del 1385, si verifica sia in corrispondenza delle feste religiose dell'Assunzione della Vergine e del Natale del Signore¹¹⁷, sia di eventi particolari, come «ob letitiam nati novelli», vale a dire in occasione della nascita ad Abbiategrasso, il 7 settembre 1388, del figlio di Gian Galeazzo, Giovanni Maria Visconti¹¹⁸. Quale fosse la procedura lo si evince dalla lettura degli *addenda* che incorniciano le condanne: il signore di Milano esaminato il «quaternum carceratorum existentium in carceribus Malestalle et Sancti Satiri nostre civitatis Mediolani» lo annota «cum responsionibus nostris, quas ad unumquodque capitolorum eorum carceratorum fecimus ob reverentiam festi Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proximi presenti» e vi allega una

«cedulam, super qua descripta sunt nomina carceratorum existentium in carceribus Malestale comunis nostri Mediolani volentesque, ob reverentiam Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proxime presente, cum aliquibus ex ipsis gratiam nostram dispensare».

Il podestà, considerate le postille al quaderno, i nomi dei graziati sulla cedola e gli *instrumenta pacis* ottenuti da quest'ultimi dietro accordo con gli offesi, ordina ai notai e agli ufficiali

ne suorum offitiorum et omnes libros et scripturas quaslibet que facte fuerunt in eorum officio per totum officium suum in publico consilio comunis Mediolani», v. *Statuta* 1396, f. 20r, rubrica 79. *De eodem*; disposizione di uguale tenore *ibidem*, f. 84r, rubrica 216.

¹¹⁴ *Liber sententiarum*, ff. 8v, 11v, 18r, 20v del 1° luglio 1385; in ff. 22v, 33v, 35r, 39v del 5 agosto 1385; in ff. 43r, 46v, 49v, 53v del 16 settembre 1385 e in ff. 61v, 63v, 65v del 14 ottobre 1385.

¹¹⁵ *Ibidem*, ff. 3v, 8v, 11v, 13r, 22r, 25v, 29r, 30v, 33v, 37v, 39r, 40v, 41r, 44v, 45v, 47v, 49r, 52v, 56r, 57r, 60v, 70v, 75v, 79r, 80r-v, 81r, 91v, 93r, 96r.

¹¹⁶ *Ibidem*, ff. 4v, f. 6r, 9r, 31v, 32r, 58r, 63v, 76v.

¹¹⁷ Oltre a queste due feste, il decreto del 4 gennaio 1387 stabilisce che il podestà di Milano può procedere anche quindici giorni prima della Pasqua «a una ricognizione dei carcerati rinchiusi nelle prigioni comunali, allegando a questa una relazione scritta sulle generalità anagrafiche dei prigionieri, sulle cause della loro detenzione, sul tempo di permanenza in carcere, sull'eventuale pacificazione raggiunta con gli offesi, disponendo una multa di 25 fiorini d'oro in caso di mancata osservanza», v. GAZZINI 2017, pp. 118-119 e 133-155.

¹¹⁸ Ubertino *de Bozulis* viene graziato «virtute literarum domini ob letitiam nati novelli, datarum Mediolani MCCCCLXXXVIII, die VIII^o octubris» v. *Liber sententiarum*, f. 4r e di uguale tenore f. 15v.

« pennes quos sunt libri, filze et scripture in quibus et super quibus dicta condempnatio reperiatur descripta et ad quos spectat et in futuro spectabit, quatenus condempnationem predictam ... cancellent et annullent et cancellare et annullare debeant de quibuscumque libris, filzis et scripturis in quibus et super quibus descripta reperiatur, sic quod exinde nulloque tempore dicta occasione valeat molestari »¹¹⁹.

3. *Insieme al Liber*

Quietanze di pagamento delle condanne, cancellazioni delle stesse per grazia, periodiche verifiche dell'operato degli ufficiali nonché l'ordinaria gestione dei *mandata* e della corrispondenza epistolare comportano non solo il continuo ritorno al *Liber*, alla sua consultazione e al suo aggiornamento, ma anche di volta in volta il ricorso a ulteriori scritte di forme e contenuti differenti.

Innanzitutto, i già richiamati « quaterni carceratorum existentium in carceribus Malestalle et Sancti Satiri nostre civitatis Mediolani » (1392¹²⁰ e 1393¹²¹), contenenti non solo i nomi, ma anche « cum causis detentionum ipsorum carceratorum in dictis quaternis specificatis et condemnationes de malleficio »¹²². A questi va aggiunto un altro libro – verosimilmente distinto dai precedenti benché di argomento simile – descritto dai notai ai malefici come « papiri modi minoris », composto da almeno 21 fogli (1389)¹²³ e conservato presso i custodi del carcere della Malastalla (1394)¹²⁴. Da tali registri, di grande o piccolo formato, estraiono liste di prigionia sia i protettori dei carcerati richiedenti la revisione delle condanne dei loro assistiti¹²⁵ sia gli ufficiali che li hanno in consegna al fine di consentire al Visconti di esaminare la possibilità di procedere alla concessione di grazie¹²⁶. I nomi dei graziati vengono annotati sui *quaterni carceratorum* – « ad unumquodque capitulum ipsorum carceratorum responsiones nostras fecimus anotari, quemadmodum in quaternis predictis poteritis intueri »¹²⁷ – e parimenti riportati in forma di elenco su un « quaterneto responsum »¹²⁸.

¹¹⁹ *Ibidem*, f. 14r.

¹²⁰ *Ibidem*, f. 14r.

¹²¹ *Ibidem*, f. 76v.

¹²² *Ibidem*, f. 76v.

¹²³ « Inter cetera sic fore scriptum in dicto libro, in capitulo uno, in folio XXI », v. *ibidem*.

¹²⁴ *Ibidem*, f. 76v.

¹²⁵ GAZZINI 2017, p. 133.

¹²⁶ *Ibidem*, pp. 133-155.

¹²⁷ *Liber sententiarum*, f. 76v.

¹²⁸ *Ibidem*, f. 76v.

A voler seguire la traccia di questi rimandi intertestuali necessari a connettere informazioni complementari a quelle riportate nelle sentenze si va tratteggiando un sistema documentario complesso e fortemente intessuto di nessi funzionali che permette di allargare lo sguardo sulla parallela produzione di scritture indispensabili alle attività del tribunale ai malefici.

La varietà delle citazioni rimanda innanzitutto a *libri e quaderni* singolarmente individuati sulla base di indicatori quali il contenuto (« liber inquisitionis »¹²⁹, « libri condemnationum »¹³⁰, « quaderni carceratorum »¹³¹, « libri carceratorum »¹³², « quaternetum responsum »)¹³³, le materie e le forme (« n libro papiri modi minoris »¹³⁴, « quaternetum »)¹³⁵, la posizione logica all'interno di serie (« in libro nono carceratorum »)¹³⁶ e le responsabilità redazionali e/o di conservazione (« quibuscumque officiis, notariis ac singularibus personis penes quos sunt libri, filze et scripture in quibus et super quibus descripta reperiatur dicta condemnation »¹³⁷, « qui liber est penes custodes ditorum carcerorum dicti anni »¹³⁸, « litere sunt penes nostrum offitium »)¹³⁹. Accanto a questa pluralità di registri tematici, vengono altresì citati innumerevoli volte *decreta, ordinamenta et statuta comunis* nel cui rispetto giudici, podestà e notai ai malefici sono tenuti ad agire, nonché unità codicologico-archivistiche non così facilmente definibili dal punto di vista della struttura e della serialità.

Si tratta di carte sciolte legate « in filo » che passano di mano tra notai e giudici prima, durante e dopo l'istruzione dei processi: fogli diversi per formato – al più, a posteriori, reso uniforme mediante piegature –, differenti per ente/persona emanante e disomogenei quanto a *iter* processuali, anche se le materie in essi contenute appaiono ripetitive e delimitate a poche tematiche. Così, ad esempio, tutti gli atti relativi agli annullamenti delle condanne paiono conservati in filze organizzate in

¹²⁹ *Ibidem*, f. 20r.

¹³⁰ *Ibidem*, f. 18v.

¹³¹ *Ibidem*, f. 14r.

¹³² *Ibidem*, f. 18r.

¹³³ *Ibidem*, f. 76v.

¹³⁴ *Ibidem*, f. 18r.

¹³⁵ *Ibidem*, f. 76v.

¹³⁶ *Ibidem*, f. 18v.

¹³⁷ *Ibidem*, f. 18v; simili espressioni anche ai ff. 5v, 14r, 53v, 95v.

¹³⁸ *Ibidem*, f. 18r.

¹³⁹ *Ibidem*, f. 18v.

ordine cronologico per singole annate: «in totum registrata et posita in filo presentis anni»¹⁴⁰ ovvero «in fillo diversorum»¹⁴¹ sono ad esempio cuciti gli *instrumenta pacis* presentati dai condannati come prova di pagamento della metà spettante agli offesi delle condanne loro comminate, o ancora le suppliche di dimezzamento o annullamento delle pene, i mandati «in forma literarum illustri domini nostri» di accoglimento di quest'ultime e infine i *precepta* inviati agli ufficiali podestarili per l'esecuzione di quanto disposto¹⁴².

A queste filze di materiale eterogeneo che raccolgono per semplice accumulo alluvionale l'uno sull'altro fogli ricevuti *ad banchum iuris* e destinati – senza alcun calcolo preventivo né particolare attività di riordino posteriore – a essere conservati in unità archivistiche chiuse al termine di ciascun anno, si aggiungono tipologie documentarie meno organizzate quali *cedule* – «causis detemptionis ipsorum et temporibus quibus capti sunt descriptis in cedula»¹⁴³, «interclusa cedula super qua descripta sunt nomina carceratorum existentium in carceribus Malestale comunis nostri Mediolani volentesque, ob reverentiam Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proxime presente, cum aliquibus ex ipsis gratiam nostram dispensare»¹⁴⁴ – corrispondenti a singoli fogli di dimensioni ridotte, non riconducibili a una fattispecie complessa quale un *liber*, un *quaternus* o una filza, e proprio per questo versatili e gestibili sia separatamente sia come allegati («interclusa cedula»)¹⁴⁵.

Dall'ampia gamma di citazioni documentarie restituite dal *Liber* del 1385 e, prima ancora, dagli atti duecenteschi del comune di Milano si dispiega allora una pluralità di situazioni *ad malleficia* nelle quali imputati, carcerati, accusatori, fideius-sori, notai, giudici, carcerieri, procuratori e podestà si trovavano ad agire e si definisce – pur se solo per sommi capi – la straordinaria articolazione ed eterogeneità sia delle scritture da e per essi prodotte, sia di quelle da loro consultate, aggiornate, ricevute e in qualche modo conosciute e/o gestite. Tutto ciò rivela una complessità tipologica e una ricchezza quantitativa che solo gli accidenti della conservazione ar-

¹⁴⁰ Il termine *filum* fa riferimento a un particolare metodo di condizionamento molto usato in ambito notarile a partire dal XIV secolo. Il materiale, all'origine sciolto, viene conservato infilzato su un apposito lungo chiodo che, successivamente, nella fase non corrente, viene usato come un ago alla cui estremità viene legata una corda utile a legare e chiudere il materiale, v. anche *Armarium comunis* 1994, p. LXXIV.

¹⁴¹ *Liber sententiarum*, f. 6v.

¹⁴² *Ibidem*, ff. 4r, 5r, 14r, 15v, 18r-v, 28v, 31v, 53r-v, 58r, 70v, 76v, 93r, 94v.

¹⁴³ *Ibidem*, f. 14r.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ *Ibidem*; così anche in *Armarium comunis* 1994, p. CCV.

chivistica hanno spezzato, ma che è in parte con tutta evidenza ancora virtualmente ricostruibile ritornando alle fonti e analizzandole innanzitutto nei loro aspetti materiali e formali.

Editare e studiare il *Liber* del 1385 e, in prospettiva, tutti gli altri registri della serie permette allora di gettare lo sguardo a fondo, ben oltre la superficie dell'«emerso»: da questi riferimenti indiretti e incrociati riemerge una molteplicità di documenti giudiziari «altri» – precedenti, coevi e/o posteriori rispetto al *Liber* – tra loro interconnessi: manoscritti diversi per forme materiali (libri, quaderni, filze, carte sciolte), criteri organizzativi (per anno, per ufficio, per *res*), luoghi e responsabili di redazione, conservazione e consultazione tutti insieme nella loro eterogeneità indicativi della pluralità e della circolarità di informazioni che caratterizza la gestione delle scritture esistenti tra i secoli XIII e XIV a Milano, *ad banchum iuris malleficiorum*.

Notizie rimaste finora del tutto inedite nel quadro della storiografia sulla storia della giustizia criminale milanese e sulla diplomazia dei suoi atti e che nella loro frammentarietà ed episodicità non hanno certo né la possibilità né la pretesa di rappresentare e/o spiegare tutto quanto è andato perduto¹⁴⁶. Nondimeno, o forse proprio per questo, si tratta di elementi sui quali vale la pena iniziare a riflettere, perché essenziali – per tornare a citare Hemingway – per conferire « dignità di esistenza e di movimento »¹⁴⁷ a quanto non ci è dato di conoscere direttamente, ma solo di provare a immaginare sotto la « superficie ».

¹⁴⁶ In merito alla corretta conservazione degli atti prodotti nel corso dei processi criminali si nutrivano dubbi già nello statuto criminale del 1396: «Teneatur quilibet habens processus, condempnationes et absolutiones predictorum vel alicuius eorum temporis preteriti ipsos et ipsas consignare ad cameram comunis Mediolani gubernatori librorum infra mensem unum a publicatione presentium statutorum sub penna librarum ducentum teriollorum et conservandi indempne comune Mediolani et quilibet aliam personam ea occasione », v. Rubrica 43. *De processibus et condempnationibus factis in comitatu presentandis ad cameram* in *Statuta* 1396, f. 65v.

¹⁴⁷ HEMINGWAY 1996.

FONTI

CHIAVENNA, ARCHIVIO CAPITOLARE LAURENZIANO

– *Archivio Vecchio*.

MILANO, ARCHIVIO DI STATO (ASMi)

– Notarile, Matricole dei Notai e dei Protonotai, bb. 4-5, *Matricola Notai* (1337-1510).

– Notarile, Matricole dei Notai e dei Protonotai, bb. 13-14, *Matricola Protonotai* (1337-1385).

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA

– Codice Archivio 341, ms. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*.

– *Liber sententiarum* = Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 146 (1385), ms. 147 (1390-1392), ms. 148 (1397-1399), ms. 149 (1398-1399), ms. 150 (1400-1401), ms. 151 (1427), ms. 152 (1428-1429), ms. 175 (1386-1387).

– *Statuta* 1396 = Codice Archivio B2, ms. *Statuta et ordinamenta Mediolani* (1396).

REGGIO EMILIA, ARCHIVIO DI STATO

– Giudiziario, *Libri delle denunce e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali* (1373-1408).

BIBLIOGRAFIA

Armarium comunis 1994 = *L'armarium comunis della Camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, a cura di A. ROMITI, Roma 1994 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti, 19).

Atti del comune = *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919.

Atti del comune I = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I (1217-1250)*, a cura di M.F. BARONI, Milano 1976.

Atti del comune II/1 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/1 (1251-1262)*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1982.

Atti del comune II/2 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/2 (1263-1276)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1987.

Atti del comune, Indici, II = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Indici del volume II*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1988.

Atti del comune III = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, III (1277-1300)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1992.

Atti del comune, Appendice, III = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Appendice (1211-sec. XIII), Indici, Bibliografia, III*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1992.

- Atti del comune IV = Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII. Appendice (1176-sec. XIII)*, IV a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- Atti di querimonia = Gli atti di querimonia tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- BARONI 1976 = M.F. BARONI, *La registrazione negli uffici del Comune di Milano nel secolo XIII*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 1 (1976), pp. 51-89.
- BARONI 1978 = M.F. BARONI, *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1115 e il 1250*, in Felix olim Lombardia. *Studi di storia padana in onore di Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 5-25.
- BARONI 1979 = M.F. BARONI, *Il preceptum. Note di diplomatica comunale milanese*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 4 (1979), pp. 5-16.
- BARONI 1981 = M.F. BARONI, *Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 6 (1981), pp. 15-22.
- BARONI 1993 = M.F. BARONI, *Uffici e documentazione comunale nel XIII secolo*, in *Milano e la Lombardia in età comunale, secoli XI-XIII*. Catalogo della mostra. Milano, Palazzo reale, 15 aprile-11 luglio 1993, Cinisello Balsamo 1993, pp. 132-133.
- BEHNE 1988 = A. BEHNE, *Archivordnung und Staatsordnung im Mailand der Sforza-Zeit*, in « Nuovi Annali della scuola per archivisti e bibliotecari », 2 (1988), pp. 93-102.
- BEHRMANN 2001 = T. BEHRMANN, *L'atto giuridico e il suo pubblico. Osservazioni partendo da documenti milanese e novaresi del XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 175-208 (Europa Mediterranea. Quaderni, 15).
- BLANSHEI 2010 = S.R. BLANSHEI, *Politics and justice in late medieval Bologna*, Leiden (U.A.) 2010 (Medieval Law and Its Practice, 7).
- BUFFO in corso di stampa = P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in corso di stampa.
- CADILI 2003 = A. CADILI, *Governare dall'«esilio». Appunti su frate Aicardo da Camodeia arcivescovo di Milano (1317-1339)*, in « Nuova Rivista Storica », LXXXVII (2003), pp. 267-324.
- CADILI 2007 = A. CADILI, *Giovanni Visconti arcivescovo di Milano (1342-1354)*, Milano 2007 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, 10).
- CAMMAROSANO 1995 = P. CAMMAROSANO, *I libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana, 1100-1350*. Quattordicesimo Convegno di studi. Pistoia, 14-17 maggio 1993, Pistoia 1995, pp. 309-325; anche in *Le scritture del comune. amministrazione e memoria nella città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1988, pp. 95-108 (I florilegi, 12).
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *La documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-35.
- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano 1970 (Studi storici sul notariato italiano, 1).

- COVINI 2012 = N. COVINI, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 483-499.
- DAVIDE 2012 = M. DAVIDE, *La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 223-248.
- DE ANGELIS CAPPABIANCA 2003 = L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, *Terra e società a Voghera nel secondo medioevo*, in *Storia di Voghera, I. Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. CAU - A.A. SETTIA, Novara 2003, pp. 225-282.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari: dai placiti agli acta, secc. XII-XV*. Atti del convegno, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 83).
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109).
- FALCIOLA 1950 = P. FALCIOLA, *Sentenze criminali dei podestà di Voghera nel basso Medioevo*, in « *Ultrapadum* », 4 (1950), pp. 9-18.
- FERRARI 2014 = M. FERRARI, *Libri di pergamena e libri di carta in tribunale a Milano nel 1289: il Liber qui nominatur Datus de antiquitatibus civitatis Mediolani e altri*, in *Il mondo e la storia. Studi in onore di Claudia Villa*, a cura di F. LO MONACO-L.C. ROSSI, Firenze 2014, pp. 176-216.
- FISSORE 1989 = G.G. FISSORE, *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Milano e il suo territorio 1989*, pp. 551-588.
- GAMBERINI 2005 = A. GAMBERINI, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo, in Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005 (Storia, 351), pp. 35-69.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze 2017.
- GRILLO 2001 = P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001 (Istituzioni e società, 1).
- GRILLO 2003 = P. GRILLO, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in *Storia di Voghera. I, Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. CAU-A.A. SETTIA, Novara 2003, pp. 165-224.
- GRILLO 2006 = P. GRILLO, *Reperitur in libro. Scritture su registro e politica a Milano alla fine del Duecento*, in *Libri, e altro nel passato e nel presente*, a cura di G.G. MERLO, Milano 2006, pp. 33-54.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- HEMINGWAY 1996 = E. HEMINGWAY, *Il principio dell'iceberg. Intervista sull'arte di scrivere e narrare*, a cura di G. PLIMPTON, trad. it. a cura di A. TRANFO, Genova 1996.
- Ius Mediolani 1996 = Ius Mediolani. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20).
- LEVEROTTI 2008 = F. LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti signori di Milano*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in « *Reti Medievali Rivista* », IX (2008).

- Liber consuetudinum* = *Liber consuetudinum Mediolani anni 1216. Illustrazione storico giuridica*, a cura di E. BESTA-G. BARNI, Milano 1949² (Lecturae. Universitas studiorum mediolanensis, Jurisprudentia, 1).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Communis Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani, apud Paulum Gottardum Pontium, 1589 (rist. anast. Milano 1993).
- MANGINI 2005 = M.L. MANGINI, *Impiego e conservazione della carta. Primi spunti di ricerca sul territorio dell'antica diocesi di Como (secc. XIII-XV)*, in *Produzione, commercio e consumi della carta nella Regio Insubrica e in Lombardia dal Medioevo all'età contemporanea*. Convegno di studi. Villa Recalcati, sede della provincia di Varese, 21 aprile 2005, a cura di R.P. CORRITORE - L. PICCINNO, Varese 2005, pp. 9-24.
- MANGINI 2011a = M.L. MANGINI, *Il più antico quaternus dell'Archivio Notarile di Milano (1290-1294). Un unicum per il Duecento milanese?*, in « Annuario dell'Archivio di Stato di Milano », (2011), pp. 87-106.
- MANGINI 2011b = M.L. MANGINI, *Le scritture duecentesche "in quaterno" dei notai al servizio della Chiesa ambrosiana*, in « Studi medievali », s. III, 52 (2011), 1, pp. 31-79.
- MANGINI 2012 = M.L. MANGINI, *Nuovi itinerari di ricerca sui protocolli milanesi del XIII secolo. Un frammento del quaternus del notaio Giacomo (1275)*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012, I, pp. 549-563 (Littera antiqua, 19).
- MANGINI 2013 = M.L. MANGINI, *Il cambiamento della forma e la forma del cambiamento. Il supporto cartaceo in area milanese (secc. XIII e XIV)*, in *Sì, carta! Catalogo della mostra*. Milano, Archivio di Stato, novembre 2013-febbraio 2014, a cura di A. OSIMO, Milano 2013, pp. 1-28.
- MANGINI 2014a = M.L. MANGINI, *Notai e scritture ad pedes consulum. Riflessioni in margine a un dossier giudiziario di Milano (secoli XII ex. - XIII in.)*, in « Reti Medievali Rivista », 15/1 (2014), pp. 205-240.
- MANGINI 2014b = M.L. MANGINI, *Scripture per notarium in quaternis imbrevientur et conserventur. Imbreviature notarili tra Como e le Alpi (secc. XII-XVI)*, in *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*, Atti del convegno Trento 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (Studi Storici sul Notariato Italiano, 16), pp. 161-198.
- MANGINI 2019 = M.L. MANGINI, *Parole e immagini del perduto Liber instrumentorum porte Cumane (Milano, metà del secolo XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, II, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 801-824.
- MANGINI in corso di stampa = M.L. MANGINI, *Processus Milano, 1386-1387*, in corso di stampa.
- MAIRE VIGUEUR 1995 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in « Bibliothèque de l'École des chartes », 153/1 (1995), pp. 177-185.
- MENANT 1999 = F. MENANT, *Bergamo comunale: storia, economia e società*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni*, II.2. *Il Comune e la signoria*, a cura di G. CHITTOLINI, Bergamo 1999, pp. 15-181.

- MERATI 2009 = P. MERATI, *I libri iurium delle città lombarde: geografia, cronologia, forme*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. MUCCIARELLI - G. PICCINNO - G. PINTO, Siena 2009 (Piccola biblioteca di ricerca storica, 15), pp. 123-152.
- Milano e il suo territorio* 1989 = *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di studio sull'Alto Medioevo, Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto 1989.
- Offici del comune di Milano* 1968 = *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, a cura di C. SANTORO, Milano 1968.
- OLIVIERI 2021 = A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria Vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 327-356.
- PADOA SCHIOPPA 1989 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Milano e il suo territorio* 1989, pp. 459-549; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 137-227.
- PADOA SCHIOPPA 1995a = A. PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia milanese del secolo XII*, in *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia, ius, studium*, IV, Goldbach 1995, pp. 219-230.
- PADOA SCHIOPPA 1995b = A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in «Archivio storico ticinese», 32 (1995), pp. 161-170.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani*, pp. 1-49; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PAGNONI 2021 = F. PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 61-81.
- Pratiques sociales* 2007 = *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385).
- Quaterni imbreviaturarum = *I quaterni imbreviaturarum di Giovannibello Bentevoglio, notaio al servizio del monastero Maggiore di Milano (1262, 1271, 1277, 1280-1281)*. Edizione critica e introduzione a cura di M.L. MANGINI, Milano 2011 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, Fonti e documenti, 7).
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secc. XII-XIV*. Atti del Convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI-D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società ligure di storia patria », n.s., XLI, 2001, 1; Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti), pp. 103-128.
- ROVERE 2013 = A. ROVERE, *Comune e notariato a Genova, luci e ombre di un rapporto complesso*, in *Notariato e medievistica per i cento anni di "Studi e ricerche di Diplomatica comunale" di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011, a cura di G. GARDONI - I. LAZZARINI, Roma 2013 (Nuovi studi storici, 93), pp. 231-246.
- SANTORO 1969 = C. SANTORO, *Per la storia dell'amministrazione della giustizia a Milano*, in EAD., *Scritti rari e inediti*, Milano 1969, pp. 251-254.

- SASSE TATEO 1995 = B. SASSE TATEO, *Die Zitierung kommunaler Register in den Chroniken des Galvano Fiamma*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. KELLER - T. BEHRMANN, München 1995 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 68), pp. 283-303.
- SENATORE 1998 = F. SENATORE, *Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998 (Mezzogiorno medievale e moderno, 2).
- SPINELLI 1988 = M. SPINELLI, *Uso dello spazio e vita urbana a Milano tra XII-XIII secolo: l'esempio delle botteghe di piazza del Duomo*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna 1988 (Studi e testi di storia medioevale, 15), pp. 251-273.
- Statuta Cremonae 1339* = *Statuta et ordinamenta comunis Cremonae facta et compilata corrente anno Domini 1339 curati e aggiornati con le riforme del decennio successivo da U. Gualazzini. Liber statutorum Comunis Vitellianae (saec. XIV)*, a cura di G. SOLAZZI, Milano 1952.
- Statuti di Como 1335* = *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como, Narni, 1936-1981.
- Statuti di Novara* = *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI - M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA - C. BERTONCELLI - G. COSSANDI - M.L. MANGINI - P. PEDRAZZOLI - C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8).
- Statuto di Bergamo 1331* = *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani 1996*, pp. 47-187; anche in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli studi dell'Insubria, Facoltà di giurisprudenza, 29), pp. 271-402.
- TORELLI 1911-1915 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, in «Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova», IV (1911), pp. 3-99; I (1915), pp. 3-288; anche in ID., *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Milano 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V).
- VALLERANI 1994 = M. VALLERANI, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. CHIFFOLEAU-L. MARTINES-A. PARAVICINI BAGLIANI, Spoleto 1994 (Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Collectanea, 5), pp. 115-140.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 275-314.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna. Cultural and Social Contexts*, in *Violence and justice in Bologna (1250-1700)*, by S.R. BLANSHEI, Lanham (U.A.) 2018, pp. 27-54.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio storico lombardo», XXVIII (1901), pp. 96-142.
- VITIELLO 2016 = J.C. VITIELLO, *Public justice and the criminal trial in late medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden (U.A.) 2016 (Medieval Law and Its Practice, 20).
- ZORZI 1989 = A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», 12 (1989), pp. 923-965.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il *Liber sententiarum comunis Mediolani* relativo al semestre luglio-dicembre del 1385, primo registro della serie *Sentenze del podestà di Milano* conservato presso l'Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana di Milano costituisce una parte tanto irrisoria quanto difficilmente precisabile nelle proporzioni di ciò che per il periodo medievale si conserva delle sentenze di condanna e discusse dai giudici ai malefici presso la Loggia degli Osii della città.

L'ampia gamma di citazioni documentarie restituite dal *Liber* del 1385 e, prima ancora, dagli atti duecenteschi del comune di Milano permette però di analizzare indirettamente una molteplicità di documenti giudiziari– precedenti, coevi e/o posteriori rispetto al *Liber* – tra loro interconnessi: manoscritti diversi per forme materiali, criteri organizzativi, luoghi e responsabili di redazione, conservazione e consultazione tutti insieme nella loro eterogeneità indicativi della pluralità e della circolarità di informazioni che caratterizza la gestione delle scritture esistenti tra i secoli XIII e XIV a Milano, *ad banchum iuris malleficiorum*.

Parole significative: Milano, Tardo Medioevo, Sentenze criminali.

The *Liber sententiarum comunis Mediolani* dated to the six-month period July-December 1385 is the first register of the series *Sentenze del podestà di Milano* kept at Archivio Storico Civico - Biblioteca Trivulziana of Milan. It represents a part as derisory as it is difficult to specify in the proportions of what for the medieval period is yet kept of the criminal sentences discussed by the judges at the Loggia degli Osii of the city.

However the wide range of documentary quotations that can be extrapolated from the *Liber* of 1385 and, before that, from the thirteenth century deeds of the Municipality of Milan allow us to indirectly point off a variety of judicial documents – previous, contemporaneous and/or subsequent to the *Liber* – once in existence and interconnected each other: manuscripts different in terms of material forms, organizational criteria, places and persons responsible for drafting, conservation and consultation.

This heterogeneity highlights the plurality and the circularity of information that characterizes the management of the documentation drawn up since the thirteenth centuries by the criminal judges of Milan.

Keywords: Milan, Late Middle Age, Criminal Sentences.

INDICE

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)